



Roma, 23/12/2009

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

Ai Caf

E.p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 67

Oggetto: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di **gennaio 2010**.

- A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2009 e in via previsionale per l'anno 2010;
- B) limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici;
- C) adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
- D) maggiorazioni sociali di cui all'art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009 è stato determinato il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2009 nonché la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2010.

S'informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2010 la Direzione Centrale Sistemi Informativi - Sviluppo e manutenzione procedure istituzionali provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrare da questo Istituto:

A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2009 e in via previsionale per l'anno 2010.

In virtù di quanto dispone l'art. 1 del decreto in esame, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è determinata in misura pari a 3,2 % dal 1° gennaio 2009.

Per effetto del successivo art. 2, detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2009 in misura pari al 0,7% dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si fa presente che nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d'importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

Nel rinviare ai riferimenti normativi in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici citati nella nota operativa n. 49 del 23 dicembre 2008, si precisa che **anche per l'anno 2010** l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti), nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.

Ai fini che qui interessano si precisa che l'ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d'importo di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come successivamente modificate, è pari a €. 457,76 per l'anno 2009 (importo annuo € 5.950,88) e a € 460,97 per l'anno 2010 (importo annuo € 5.992,61).

Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:

ANNO 2009

3,2 %	sull'importo mensile non eccedente	€ 2.217,8
2,4 %	sull'importo mensile oltre	€ 2.217,8

ANNO 2010

0,7 %	sull'importo mensile non eccedente	€ 2.288,80
0,525 %	sull'importo mensile oltre	€ 2.288,80.

Infine, per effetto dell'applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2009 è pari a € 701,05 e sarà elevata a € 705,96 dal 1° gennaio 2010, e l'importo della stessa indennità annessa alla 13^a mensilità sarà determinato rispettivamente in € 681,05 per l'anno 2009 e in € 685,96 per l'anno 2010.

In attuazione pertanto delle riferite disposizioni normative, la D.C. Sistemi Informativi, con la rata di pensione del mese di gennaio, provvederà ad attribuire:

- la perequazione automatica per l'anno 2009 nella misura definitiva del 3,2 %, per tutte le partite di pensione aventi decorrenza anteriore all'anno 2009.

Poiché l'aumento attribuito alle pensioni nel 2009 è stato pari al 3,3%, (D.M. 20 novembre 2008) sulla base della misura previsionale, si fa presente che con la medesima rata di pensione si provvederà al recupero in un'unica soluzione delle maggiori somme corrisposte, pari ad un decimo per 13, così come disciplinato dall'art. 2 del citato decreto che esplicitamente prevede il conguaglio del valore differenziale tra la percentuale di perequazione provvisoria e quella definitiva.

- l'aumento di perequazione nella misura percentuale sopra indicata su tutte le partite in corso di pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto si fa rinvio alle disposizioni impartite con la già citata nota operativa n. 49 del 23 dicembre 2008.

A1) Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.

Si riportano, qui di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 457,76 e in € 460,97 da applicare rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

ANNO 2009

Fino a	€ 17.852,64	100%
da	€ 17.852,65 a € 23.803,52	75%
da	€ 23.803,53 a € 29.754,40	60%
oltre	€ 29.754,41	50%

ANNO 2010

Fino a	€ 17.977,83	100%
da	€ 17.977,84 a €. 23.970,44	75%
da	€ 23.970,45 a € 29.963,05	60%
da	€ 29.963,06 in poi	50%

A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art. 6 legge 11/11/1983, n. 638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Mentre si riportano i limiti di reddito definitivi stabiliti per l'anno 2009, si comunicano quelli stabiliti in via previsionale per l'anno 2010 per l'applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell'A.G.O.:

Reddito personale

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2009	Fino a € 5.950,88	Oltre € 5.950,88	fino a € 11.901,76	Oltre € 11.901,76
2010	Fino a € 5.992,61	Oltre € 5.992,61	fino a € 11.985,22	Oltre € 11.985,22

Reddito cumulato con quello del coniuge

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2009	Fino a € 17.852,64	Oltre € 17.852,64	fino a € 23.803,52	Oltre € 23.803,52
2010	Fino a € 17.977,83	Oltre € 17.977,83	fino a € 23.970,44	Oltre € 23.970,44

Nel rinviare alle disposizioni normative in merito all'integrazione al trattamento minimo citate nella nota operativa n. 49/2008, si richiama l'attenzione delle Sedi che in fase di concessione del beneficio in esame (qualora ne ricorrano i presupposti di legge l'integrazione al minimo dovrà essere disposta d'ufficio) si dovrà acquisire, preventivamente, da parte dei pensionati aventi titolo, apposita dichiarazione reddituale, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro il mese di maggio degli anni successivi a quello di liquidazione dell'integrazione, gli interessati dovranno essere invitati a rendere analoga dichiarazione di conferma o di modifica della condizione reddituale denunciata, nonché di quella presunta per l'anno in corso.

B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.

Per l'anno 2010 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di € 15.154,24.

Tanto si comunica, atteso che per l'accertamento del requisito del "carico", ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato, come successivamente specificato, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite suindicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, che ammonta, dal 1° gennaio 2008 a € 457,67 mensili e dal 1° luglio 2009 a € 472,45 mensili.

Nei casi della specie, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2010 all'importo di € 15.154,24 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 472,45. Si ricorda che l'assegno in questione spetta per dodici mensilità.

Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa n. 49/2008.

C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2010, in misura pari al 3,69% corrispondente all'incremento percentuale dell'adeguamento automatico per l'anno 2009 delle pensioni di guerra, come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro con circolare n. 946 del 27 novembre 2009.

Ad ogni buon fine, le tabelle in questione sono allegate alla presente nota operativa.

Sulla rata del mese di gennaio si è provveduto, pertanto, all'aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.

Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

D) Maggiorazioni sociali di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dall'art. 69, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Fermo restando quanto comunicato con informative n. 14 del 12/3/2001 e n. 5 del 15/1/2002, in relazione alla parte normativa, si riportano, di seguito, i limiti di reddito relativi all'anno 2009 (definitivi) e 2010 (provvisori):

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2009

1) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (1) € 6.286,67	Limiti di reddito personale (1) € 6.286,67 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.599,25
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2009 pari a € 5.950,88 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79. (2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2009 dell'assegno sociale pari a € 5.312,58.	

2) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 7.025,20	Limiti di reddito personale (1) € 7.025,20 Limiti di reddito cumulato (2) € 12.337,78
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2009 pari a € 5.950,88 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32. (2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2009 dell'assegno sociale pari a € 5.312,58 .	

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2010

1) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (1) € 6.328,40	Limiti di reddito personale (1) € 6.328,40 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.678,29
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2010 pari a € 5.992,61 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79. (2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2010 dell'assegno sociale pari a € 5.349,89.	

2) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 7.066,93	Limiti di reddito personale (1) € 7.066,93 Limiti di reddito cumulato (2) € 12.416,82
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2010 pari a € 5.992,61 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32. (2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2010 dell'assegno sociale pari a € 5.349,89.	

L'importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (**art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**), per la cui attuazione sono state diramate le informative n. 5 e 8 rispettivamente del 15/1/2002 e 13/2/2003, è pari, per l'anno 2009, a € 594,20 mensili (ai sensi di quanto di seguito precisato) e l'importo relativo all'anno 2010 è pari a € 597,41 mensili.

Si ricorda che l'art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*", ha disposto – tra l'altro – che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, (.....) fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data del

1° gennaio 2008, il limite di reddito annuo cui è subordinato il beneficio in questione è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi all'anno 2008 il limite di reddito annuo di € 7.540 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Per l'anno 2009 è quindi pari a € 7.724,60 mentre per l'anno 2010 è pari a € 7.766,33.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gola

